

STATUTO dell'Associazione
"Compagnia teatrale Olive a pArte"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata "Compagnia teatrale Olive a pArte", con sede legale in via Valvendra n. 15, in Lovere (prov. BG).

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: fondamento dell'attività associativa è il volontariato.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione od ente pubblico con analoghe finalità di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 3

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- i) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura cinematografica.
- j) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

La durata dell'associazione è fissata sino al 31/12/2050. In caso di impossibilità a conseguire lo scopo sociale che essa si prefigge, o dopo averlo conseguito, la stessa potrà deliberare, in assemblea, il proprio scioglimento anticipato.

Articolo 5

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vicepresidente;

e) il Segretario.

TITOLO II: I SOCI

Articolo 7

Possono essere "soci" dell'Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, con giudizio sempre motivato, su domanda degli interessati.

I soci intervengono con diritto di voto alle Assemblee; inoltre, hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del socio ma, per diventare

definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via straordinaria, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'Associazione o tramite lettera spedita ai soci per posta o e-mail,; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario o da altro Consigliere incaricato.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da altro socio incaricato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

per modificare lo statuto o per lo scioglimento anticipato dell'associazione, occorrerà in prima convocazione la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l'assemblea delibererà a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 9

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) eleggere, tra i propri soci, il Presidente che resterà in carica per tre anni;
- d) eleggere, tra i propri soci, i sei membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni;
- e) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere assembleari, verranno trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci".

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente,
- b) il Vicepresidente,
- c) il Segretario,
- d) i Consiglieri.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri soci e resta in carica per tre anni.

Il Vicepresidente ed il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, tra i propri membri e resta in carica per tre anni.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione che per le procedure di radiazione per le quali occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di voti pari prevale la decisione con la presenza del voto del presidente.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma spetta al Presidente o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dello impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Vicepresidente.

Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- a) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili;
- b) tenere aggiornati il "Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci", il "Registro dei verbali del Consiglio Direttivo" ed il "Registro dei soci".

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 15

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimane affisso nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci: occorrerà in prima convocazione la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l'assemblea delibererà a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18

Il presente Statuto, scritto in 11 (undici) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione "Compagnia teatrale Olive a pArte" riuniti in Assemblea, in data 01 07 2013, presso la sede di via Valvendra n. 15, in Lovere(prov. BG), entra ipso facto in funzione.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Lovere, 01 07 2013